|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 116 del 29/11/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc183778920)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc183778921)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc183778922)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc183778923)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc183778924)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU n. 247 del 27.11.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il C.U. in epigrafe inerente la convocazione dell’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Dilettanti per il giorno Mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 14,15 in prima convocazione ed alle ore 14,45 in seconda convocazione presso l’Auditorium del Centro Tecnici Federale di Coverciano “*Luigi Ridolfi”,* in via Gabriele D’Annunzio n. 138 a Firenze.

**CU n. 248 del 28.11.2024 LND**

Si trasmette, in allegato, il C.U. in epigrafe inerente il Regolamento relativo allo svolgimento della fese nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, stagionbe sportiva 2024/2025

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**TERMINI TESSERAMENTO**

**Si richiama l’attenzione delle Società su quanto riportato nel CU n. 397 del l 24.05.2024 LND, con modifiche di cui al CU. 492 del 29.06.2024 che si allegano, inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile per la stagione sportiva 2024/2025.**

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguentE calciatorE a decorrere dal **27.11.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 3867292 | ALBANI NICOLA | 17.03.1998 | 955031 | A.S.D. HELVIA RECINA 1975 |
| 4598854 | BUONOPANE FRANCESC | 03.11.1994 | 920666 | A.S.D. CORVA CALCIO |
| 5626020 | BRUNELLI ALEESANDRO | 23.03.1999 | 952822 | A.S.D. REAL ELPIDIENSE CALCIO |
| 3659064 | DE ROSA VINCENZO | 19.10.1984 | 951960 | A.P.D. CASTORANESE |
| 5704227 | ELISEI FRANCESCO | 05.12.2000 | 949433 | A.S.D. ATLETICO MACERATA |
| 4577600 | FACCIARONI LUCA | 12.06.1993 | 962983 | INVICTUS RAPAGNANO GROTTA |
| 6596508 | EVANDRI PAOLO LORIS | 13.03.2003 | 69883 | A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO |
| 5643114 | GALDI ANDREA | 25.10.2001 | 69883 | A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO |
| 3686951 | METAJ ERVIS | 31.08.1985 | 919480 | A.S.D. VIS GUALDO CALCIO |
| 6912988 | MOSCIATTI TOMAS | 01.06.2004 | 60530 | S.S.D. BORGHETTO |
| 1095054 | NUNES STOKELY MARCO | 13.11.2001 | 1610 | ALMAJUVENTS FANO1906 SRL |
| 5309761 | GAMBACORTA NICCOLO | 10.01.1999 | 39170 | S.S. PORTORECANATI A.S.D. |
| 3509977 | PANTONE MARCO | 23.09.1985 | 39170 | S.S. PORTORECANATI A.S.D. |
| 4812104 | PETRINI MARCO | 21.04.1996 | 700349 | A.P. AURORA TREIA |

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguentE calciatorE a decorrere dal **28.11.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 4564447 | CHIODI VALLORANI OTELL | 09.03.1995 | 934064 | A.S.D. ATLETICO PORCHIA |
| 3572248 | MURAZZO GIANLUCA | 07.07.1986 | 75969 | U.S.D. SANGIORGESE .RUBBIAN |
| 2296373 | QUINTI KARIM ALEXIS | 28.07.1991 | 943403 | SSDARL ACADEMY CIVITANOVES |
| 7039411 | TARABELLO MATTEO | 03.07.1994 | 69884 | A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO |
| 5649968 | TERRIBILI NICOLAS | 24.08.2001 | 962983 | INICTUS RAPAGNANO GROTTA |
| 3691387 | ZACCAGNINI MARCO | 13.06.1986 | 700007 | A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMON |

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguentE calciatorE a decorrere dal **29.11.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 3952765 | FEDERICI GIACOMO | 26.03.1994 | 947493 | A.S.D. VILLA CECCOLINI CALCIO |
| 6875870 | MARCELLI MARCO | 02.08.2002 | 914474 | SSDRL MONTURANO CALCIO |
| 4001037 | STORANI EMILIANO | 19.05.1993 | 947613 | A.S.D. LORESE CALCIO |

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Viista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, alI seguentI calciatori/calciatrici:

**DONATI GIOELE nato 16.11.2009 700.092 C.U.S. ANCONA**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 111 – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2024

Reclamo n. 12 CSAT 2024/2025

Decisione N. 13 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 25 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 12 promosso dalla società A.S.D. MAROTTA MAROSO MONDOLFO in data 15/11/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore NICOLO’ ALTAMURA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 50 del 13/11/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Francesco Scaloni ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. MAROTTA MAROSO MONDOLFO in data 15/11/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate irrogata al calciatore NICOLO’ ALTAMURA dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 50 del 13/11/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe commesso le condotte imputategli in quanto;

a) egli si sarebbe limitato a spostare un avversario “ *al solo fine di agevolare l’accesso e la messa in sicurezza del compagno svenuto a terra “* per *“ la tutela della salute dell’infortunato “;*

b) *“ le espressioni rivolte al direttore di gara ritenute minacciose e offensive, nonché il tono delle interazioni con gli avversari e con l’arbitro, sono state il risultato dello stato di shock e apprensione vissute in quei momenti di emergenza. Tali reazioni emotive non erano mirate a intimidire o offendere ma si spiegano con la pressione psicologica del momento e l’urgenza di garantire soccorso al compagno. “.*

Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto scritto nel reclamo, precisando che il calciatore non avrebbe nè rivolto al direttore di gara frasi offensive, né minacciato, ma che si sarebbe soltanto lamentato perché l’arbitro lo ha espulso immediatamente senza prima verificare quanto accaduto al compagno di squadra, ed ha insistito per l’annullamento della sanzione o quanto meno per una sua riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, il referto ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione della gara e nel caso in esame il direttore di gara ha descritto in maniera esaustiva i comportamenti sanzionabili messi in atto dall’Altamura, sia nei confronti di un avversario che nei confronti del direttore di gara.

Pertanto il reclamo va respinto in quanto la sanzione irrogata risulta essere congrua per quanto messo in atto dall’Altamura.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MAROTTA MAROSO MONDOLFO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 novembre 2024

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 13 CSAT 2024/2025

Decisione N. 14 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 25 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 13 promosso dalla società A.S.D. GIOVANE OFFAGNA in data 18/11/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 22/12/2024 del sig. EMANUELE MORICHI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La A.S.D. GIOVANE OFFAGNA in data 18/11/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 22/12/2024 irrogata al sig. EMANUELE MORICHI dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024, sostenendo che il tesserato, pur avendo tenuto una “ *condotta maleducata e blasfema “* non avrebbe minacciato l’arbitro, né lo avrebbe trattenuto a forza per cui non avrebbe violato l’art. 36 CGS, ma eventualmente soltanto l’art. 37 CGS.

Alla luce di ciò, ha richiesto l’annullamento della sanzione o una sua riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno rigettate in quanto inammissibili sia la richiesta di visionare la ripresa televisiva che quella di un confronto con il direttore di gara.

Nel merito, ricordato che il referto ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti, la Corte respinge il reclamo in quanto dalla lettura di quanto rapportato dal direttore di gara risulta che il Morichi è stato espulso al 35° del 2 tempo per aver bestemmiato e successivamente, verso la fine della gara, per essere rientrato in campo in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, urlando ed insultando più volte il direttore di gara e cercando di avvicinarsi a lui, cosa impeditagli dai dirigenti della sua squadra.

Alla luce di ciò, la pena irrogata risulta essere congrua, dovendo essere applicata una sanzione per ciascuna delle violazioni commesse dal Morichi.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. GIOVANE OFFAGNA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 novembre 2024

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 14 CSAT 2024/2025

Decisione N. 15 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 25 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 14 promosso dalla società A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA in data 15/11/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA in data 15/11/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024, sostenendo che in occasione della gara i propri sostenitori “ *hanno tenuto un comportamento civile ed educato senza mai inveire ed offendere l’arbitro limitandosi come sempre a sostenere unicamente i propri ragazzi. “* e che “ *il comportamento da stigmatizzare è quello dei sostenitori dell’altra squadra che probabilmente condizionati anche dagli atteggiamenti di alcuni loro tesserati in campo si sono fatti trascinare in comportamenti esecrabili nei confronti dell’arbitro. “: c*iò sarebbe avallato dalle sanzioni irrogate a due tesserati della squadra avversaria.

Alla richiesta audizione la reclamante ha insistito per l’annullamento della sanzione, precisando che sugli spalti erano presenti una cinquantina di persone di entrambe le squadre in modo promiscuo ( e quindi non individuabili ) e che nessuno dei presenti avrebbe rivolto frasi particolari nei confronti dell’arbitro.

La Corte ha poi sentito a chiarimenti e precisazioni il direttore di gara Maria Luisa Gallo, la quale ha riferito che:

a) “ *in tribuna erano presenti sostenitori di entrambe le squadre, tutti insieme, senza nessuna distinzione tra le due compagini; “*

b) *“ durante la gara le sono state rivolte diverse frasi discriminatorie a volte pronunciate da due tre persone a mo’ di coro tipo “ Muovi il culo, donna zitta e lava, torna in cucina “;*

c) tali comportamenti sono stati messi in atto genericamente dai sostenitori presenti in tribuna senza alcun riferimento alle decisioni assunte in gara che potessero fare individuare la provenienza dall’una o dall’altra tifoseria;

d) ritiene che le frasi discriminatorie siano state pronunciate indistintamente dai sostenitori di entrambe le squadre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il referto ed i chiarimenti forniti dal direttore di gara ai sensi dell’art. 61 CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione della gara e dagli stessi risulta addebitabili ad entrambe le società le frasi discriminatorie riferite dall’arbitro.

Quindi sussiste la responsabilità della società reclamante ai sensi di quanto prevede l’art. 28 comma 4, CGS, ma la Corte ritiene che la sanzione vada ridotta ad una ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in adeguamento alla propria giurisprudenza in materia, anche in relazione alla categoria di appartenenza delle due squadre.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 novembre 2024

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 15 CSAT 2024/2025

Decisione N. 16 CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Avv. Daniele Conti – Rappresentante AIA

nella riunione del 25 novembre 2024,

a seguito del reclamo n.15 promosso dalla società A.S.D. LE GRAZIE JUVENILIA in data 19/11/2024 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e delle squalifiche fino al 13/03/2025 ai sigg. MIRCO ANGELETTI e FABIO BALDONI applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- ascoltata la società alla richiesta audizione;

- relatore Giovanni Spanti ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. LE GRAZIE JUVENILIA in data 19/11/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e delle squalifiche fino al 13/03/2025 ai sigg. MIRCO ANGELETTI e FABIO BALDONI applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 44 del 13/11/2024, chiedendo l’annullamento delle sanzioni o quantomeno la loro riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha basato la richiesta di riforma delle decisioni, sostenendo che né i due tesserati né i propri sostenitori avrebbero rivolto alcune espressioni di tipo discriminatorio nei confronti del direttore di gara e precisando che sia il Baldoni che i propri sostenitori si sarebbero limitati soltanto a fare apprezzamenti negativi sulla direzione della gara.

Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto scritto nel reclamo ed ha dichiarato che da una indagine interna sarebbe risultato che il pubblico presente in tribuna, composto promiscuamente da sostenitori di entrambe le squadre, avrebbe fatto commenti sulla direzione della gara ma senza esplicitarli all’arbitro e che quanto refertato non sarebbe stato sentito dal direttore di gara, ma alla stessa riferito dal suo fidanzato presente in tribuna e poi inserito nel referto, escludendo comunque che siano state pronunciate frasi discriminatorie.

Inoltre per quanto riguarda l’ANGELETTI egli non avrebbe pronunciato frasi discriminatorie nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato in occasione del quarto goal della squadra avversaria a dire ai suoi giocatori: “ Ha saltato la regola del fuorigioco nel manuale ? “, mentre il BALDONI – che anch’egli non avrebbe pronunciato frasi discriminatorie nei confronti del direttore di gara - avrebbe soltanto detto ai propri calciatori in occasione del 5 goal subito: “ Ragazzi state tranquilli, come tutte le donne la regola del fuorigioco non la riesce a capire. “

La Corte ha poi sentito a chiarimenti e precisazioni il direttore di gara Maria Luisa Gallo, la quale ha riferito che:

a) “ *in tribuna erano presenti sostenitori di entrambe le squadre, tutti insieme, senza nessuna distinzione tra le due compagini; “*

b) *“ durante la gara le sono state rivolte diverse frasi discriminatorie a volte pronunciate da due tre persone a mo’ di coro tipo “ Muovi il culo, donna zitta e lava, torna in cucina “;*

c) tali comportamenti sono stati messi in atto genericamente dai sostenitori presenti in tribuna senza alcun riferimento alle decisioni assunte in gara che potessero fare individuare la provenienza dall’una o dall’altra tifoseria;

d) ritiene che le frasi discriminatorie siano state pronunciate indistintamente dai sostenitori di entrambe le squadre;

e) durante il primo tempo ha sentito il BALDONI dire ai propri calciatori “L’arbitro è donna quindi non capisce il fuorigioco, per le donne è difficile capire il fuorigioco. “

f) alla fine del primo tempo l’ANGELETTI le si è avvicinato mostrandole il cellulare e dicendole *“Questo è il regolamento, se mi dai il numero del telefono te lo mando. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è tempestivo, essendo stato preannunciato e poi depositato nel termine previsto dall’art. 76, 5° comma, CGS.

Nel merito va rammentato che il referto ed i chiarimenti forniti dal direttore di gara ai sensi dell’art. 61 CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione della gara e dagli stessi risulta addebitabili ad entrambe le società le frasi discriminatorie riferite dal direttore di gara.

Quindi sussiste la responsabilità della società reclamante ai sensi di quanto prevede l’art. 28 comma 4, CGS, ma la Corte ritiene che la sanzione vada ridotta ad una ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in adeguamento alla propria giurisprudenza in materia, anche in relazione alla categoria di appartenenza delle due squadre.

Il reclamo va respinto per quanto riguarda il BALDONI in quanto egli ha pronunciato una frase discriminatoria nei confronti del direttore di gara e quindi la sanzione irrogata risulta congrua.

Va infine ridotta la sanzione inflitta all’ANGELETTI, in quanto la frase rivolta all’arbitro non ha un contenuto discriminatorio, ma costituisce soltanto un comportamento irriguardoso per cui si ritiene congruo sancire la inibizione fino 13/01/2025 come previsto dall’art. 36, comma 2, CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed applica al sig. MIRCO ANGELETTI l’inibizione fino al 13/01/2025; lo respinge nel resto.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 novembre 2024

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/12/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 29/11/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |